



CONFINDUSTRIA
ALTO MILANESE

NORME ASSOCIATIVE

Statuto

Codice etico federale



CONFINDUSTRIA
ALTO MILANESE

Statuto

12 luglio 2022

INDICE

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Vision e mission	2
Art. 2 - Attività istituzionali	2

TITOLO II

SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	3
Art. 4 - Rapporto associativo	4
Art. 5 - Diritti e doveri	4
Art. 6 - Sanzioni	5

TITOLO III

GOVERNANCE

Art. 7 - Organi associativi	5
Art. 8 - Assemblea	5
Art. 9 - Consiglio Generale	7
Art. 10 - Consiglio di Presidenza	8
Art. 11 - Presidente e Vice Presidenti	9
Art. 12 - Commissione di designazione - Procedura di designazione ed elezione	9
Art. 13 - Organi di controllo	10

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 - Gruppi	11
Art. 15 - Gruppo Piccola Impresa	11
Art. 16 - Gruppo Giovani Imprenditori	11

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 17 - Direttore	12
Art. 18 - Fondo comune	12
Art. 19 - Bilancio preventivo e consuntivo	12
Art. 20 - Associazioni collegate	13
Art. 21 - Modifiche statutarie e scioglimento	13
Art. 22 - Disposizione di rinvio	13

NORME TRANSITORIE

14

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

15

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Vision e mission

E' costituita l'ALI-Associazione Industriale Alto Milanese, già Associazione Legnanese dell'Industria, in breve Confindustria Alto Milanese, tra le imprese con i requisiti successivamente indicati all'art. 3 ed ubicate nei Comuni dell'Alto Milanese: Legnano, Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Robecchetto, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghella, Villa Cortese. Confindustria Alto Milanese ha durata illimitata e sede legale in Legnano.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Alto Milanese esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- ▶ esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- ▶ assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
- ▶ erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Alto Milanese è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 - Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Alto Milanese:

- ▶ favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese nel territorio, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
- ▶ rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei

rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;

- ▶ concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- ▶ fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Alto Milanese non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Alto Milanese con lo status di socio effettivo le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con sede legale o stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie di filiale e deposito in uno dei comuni indicati al primo comma dell'art. 1, che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Alto Milanese, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Sono altresì iscritti come soci effettivi le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Possono, altresì, aderire in qualità di **soci aggregati** realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati. Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Alto Milanese e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 - Rapporto associativo

La domanda di adesione all'Associazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi. L'approvazione delle domande di adesione avviene a scrutinio palese.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni, decorre ad ogni effetto dal primo giorno del mese in cui è stata accolta la domanda, è impegnativo fino al 31 dicembre dell'anno successivo e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 - Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Alto Milanese e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- ▶ di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- ▶ di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Alto Milanese comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- ▶ versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale. E' possibile definire piani di recupero in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari

situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo;

- ▶ partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- ▶ non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Alto Milanese ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- ▶ fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III GOVERNANCE

Art. 7 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- ▶ l'Assemblea;
- ▶ il Consiglio Generale;
- ▶ il Consiglio di Presidenza
- ▶ il Presidente e i Vice Presidenti;
- ▶ gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statuarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche

direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

- ▶ fino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto;
- ▶ dal contributo minimo e fino a 2 volte sarà assegnato un voto aggiuntivo se è stato versato il contributo minimo o una frazione almeno pari alla metà;
- ▶ da 2 volte il contributo minimo e fino a 4 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 50%, o frazione almeno pari alla metà;
- ▶ da 4 volte il contributo minimo e fino a 8 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 75%, o frazione almeno pari alla metà;
- ▶ da 8 volte il contributo minimo e fino a 16 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 100%, o frazione almeno pari alla metà;
- ▶ oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 150%, o frazione almeno pari alla metà."
- ▶ con attribuzione di un solo voto ai soci iscritti in corso d'anno.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri, il Direttore dell'Associazione.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari il Presidente ed ogni biennio dispari i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni biennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio Generale, in merito ad eventuali aggiunte o varianti all'elenco dei Comuni di cui all'art. 1
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.
- l) stabilire su proposta del Consiglio Generale i parametri per la definizione di Piccola Impresa.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President e tutti gli altri Past President, purché espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici, i Presidenti dei Gruppi e i coordinatori delle filiere, se istituite, di cui all'art. 14;
2. i seguenti componenti elettivi:
 - ▶ tra n. 8 e 10 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari;
 - ▶ fino a 3 rappresentanti aggiuntivi espressi dai Gruppi in rapporto alla contribuzione versata;
 - ▶ n. 2 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e n. 1 nominato dai Giovani Imprenditori;
3. fino al 5% arrotondato per eccesso, del totale dei componenti il Consiglio Generale nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa, nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento unico per il sistema al Titolo IV Capo II. Il Presidente ha facoltà di nominare e sostituire in corso di mandato tali rappresentanti aggiuntivi.
4. n. 1 membro in rappresentanza delle Associazioni collegate di cui all'art. 20.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto i Revisori contabili e i Provisori.

Sono ammessi altri inviti permanenti, senza diritto di voto, su proposta del Presidente e nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi. Gli inviti permanenti devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri cinque bienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- ▶ proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- ▶ nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- ▶ deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- ▶ proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- ▶ indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- ▶ deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- ▶ deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- ▶ formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- ▶ approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- ▶ determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e/o Filiere e decidere la costituzione delle stesse;
- ▶ decidere la costituzione di eventuali Gruppi e/o filiere
- ▶ pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- ▶ istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;

- ▶ ratificare la nomina del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- ▶ esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
- ▶ proporre all'Assemblea Generale il riconoscimento delle Associazioni collegate di cui all'art. 20;
- ▶ proporre all'Assemblea Generale i parametri per la definizione di Piccola Impresa.

Art. 10 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- ▶ il Presidente
- ▶ tra n. 2 e fino a n. 5 Vice Presidenti elettivi, di cui uno Vicario, con mandato biennale rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica;
- ▶ i Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori. I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica;
- ▶ l'ultimo Past President come invitato.

Alle riunioni partecipa, con funzione consultiva, il Direttore dell'Associazione.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 2 mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- ▶ stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- ▶ dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- ▶ deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- ▶ deliberare sulle domande di adesione;
- ▶ istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- ▶ designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- ▶ sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- ▶ esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti. Il Consiglio di Presidenza deve però riferire al Consiglio Generale nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- ▶ nominare e revocare il Direttore dell'Associazione, su proposta del Presidente;
- ▶ deliberare le sanzioni di sospensione;
- ▶ esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto previsto nel Titolo IV, capo II del Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- ▶ la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- ▶ la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- ▶ la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- ▶ l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- ▶ la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- ▶ il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti, ai quali sia il Consiglio di Presidenza sia il Presidente possono assegnare specifiche deleghe o funzioni.

Fino a cinque Vice Presidenti elettivi, di cui uno Vicario, sono nominati dall'Assemblea Generale convocata negli anni dispari, su proposta del Presidente dell'Associazione o del candidato designato alla Presidenza.

Sono Vice Presidenti di diritto il Presidente della Piccola Impresa ed il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 12 - Commissione di designazione - Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da tre membri: gli ultimi tre Past President, purchè espressione di imprese regolarmente associate ed in assenza di incarichi politici.

Nel caso in cui non fosse possibile costituire la Commissione nella composizione come sopra individuata, i posti eventualmente non ricoperti, verranno attribuiti, sino a concorrenza dei posti vacanti, in via prioritaria:

- agli ulteriori Past President, purchè espressione di imprese regolarmente associate ed in assenza di incarichi politici;
- in mancanza di ulteriori Past President, ad imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento, con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata fino a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature, che dovranno essere formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi, e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. La Commissione verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale dei candidati.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 - Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti

dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente - che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti - riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 - Gruppi

Le imprese associate sono suddivise in Gruppi e/o filiere sulla base delle attività svolte per la trattazione di questioni di particolare interesse, in armonia con le direttive dell'Associazione.

I Gruppi rappresentano i principali settori di specializzazione produttiva del territorio e le filiere rappresentano aziende, anche di settori diversi, legate dalla comunanza dei mercati di sbocco.

La costituzione e lo scioglimento dei Gruppi e/o filiere sono deliberati dal Consiglio Generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni categoria/sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.

L'Assemblea del Gruppo, sentito il parere vincolante del Consiglio di Presidenza dell'Associazione, determina l'eventuale versamento di contributi aggiuntivi finalizzati a carico delle imprese associate appartenenti al Gruppo stesso.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Possono altresì essere istituiti Gruppi Tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La durata del Gruppo Tecnico è collegata alla finalità da perseguire. Il numero ed i nominativi dei componenti vengono stabiliti dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente dell'Associazione.

Art. 15 - Gruppo Piccola Impresa

Il Gruppo Piccola Impresa è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle piccole imprese. I parametri per la definizione di piccola impresa sono demandati all'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Generale in armonia con le indicazioni confederali.

Il Gruppo Piccola Impresa ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo Piccola Impresa ha mandato quadriennale, non rinnovabile se non decorso un uguale periodo di tempo.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Piccola Impresa sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale dell'Associazione.

Art. 16 - Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto

dell'Associazione; la nomina del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori deve essere ratificata dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale dell'Associazione.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 17 - Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Su delega del Presidente, può rappresentare per singoli atti l'Associazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 18 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- ▶ contributi e quote di ammissione
- ▶ gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- ▶ gli investimenti mobiliari e immobiliari
- ▶ le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Alto Milanese

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, le eventuali attività residue saranno devolute ad altre Organizzazioni con finalità analoghe operanti nell'Alto Milanese od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

L'amministrazione del fondo comune spetta agli Organi associativi secondo le rispettive competenze previste dal presente Statuto.

L'ordinaria amministrazione spetta disgiuntamente al Presidente dell'Associazione ed al Direttore, per questo ultimo nei limiti che verranno fissati dal Consiglio Generale. Ai soli fini interni ogni atto di ordinaria amministrazione dovrà essere ratificato da entrambi.

Su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione delibera il Consiglio Generale, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, co. 4.

Art. 19 - Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazione di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 20 - Associazioni collegate

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, può riconoscere lo status di Associazione collegata a quelle Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale con le quali vengano instaurati particolari e stabili rapporti di cooperazione.

Un componente gli Organi direttivi dell'Associazione collegata è membro di diritto del Consiglio Generale.

Art. 21 - Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Nel caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo dalla maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 22 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 1 - ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche allo Statuto vigente entrano in vigore successivamente alla loro approvazione da parte dell'Assemblea fatto eccezione per quanto di seguito specificato.

ART. 2 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI ELETTIVI

Il Presidente ed i Vice Presidenti, elettivi e di diritto, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuano ad esercitare il proprio mandato sino alla naturale scadenza.

ART. 3 - CONSIGLIO GENERALE

I componenti il Consiglio Generale, elettivi e di diritto, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuano ad esercitare il proprio mandato sino alla naturale scadenza.

ART. 4 - PRESIDENTI DEI GRUPPI MERCEOLOGICI DI CUI ALL'ART. 14

I Presidenti dei Gruppi Merceologici di cui all'art. 14 in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuano ad esercitare il proprio mandato sino alla naturale scadenza e continuano altresì a fare parte, con diritto di voto, del Consiglio Generale fino alla naturale scadenza.

ART. 5 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI E PROBIVIRI

I componenti il Collegio dei Revisori Contabili ed i Probiviri in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continuano ad esercitare il proprio mandato sino alla naturale scadenza

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - DOMANDA DI ADESIONE: COMUNICAZIONE, PERFEZIONAMENTO E IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI

L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza (di seguito CP).

La decisione positiva/negativa assunta dal CP è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci.

In caso di pronuncia negativa del CP è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al CG che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

Contro la delibera negativa del Consiglio Generale (di seguito CG) ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Contro la delibera di ammissione è ammessa la possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO: CAUSE E MODALITÀ

La cessazione del rapporto associativo potrà avvenire per:

1) **dimissioni**: le dimissioni dall'Associazione sono rassegnate con lettera raccomandata o posta elettronica certificata con il preavviso indicato nello statuto, con mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.

In caso di dimissioni, è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

2) **Recesso**: il recesso del socio può avvenire:

- a) per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso
- b) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

3) **Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato**: il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

4) **Cessazione dell'attività aziendale**.

5) La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo

CAPO III - SANZIONI

Nei confronti delle imprese associate, che si rendessero inadempienti o tenessero comportamenti comunque in contrasto con le norme dello Statuto associativo, possono essere adottate le seguenti

sanzioni:

- censura scritta e motivata dal Presidente dell'Associazione diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale, irrogata dallo stesso, sentito il CP;
- sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CP, con la maggioranza dei presenti, dai servizi associativi e dal diritto di elettorato attivo e passivo, per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche all'interno dell'Associazione o incarichi in sedi di rappresentanza esterna, deliberata dal Consiglio speciale dei Proibiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita doppio inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari. Si precisa che l'espulsione dell'associato per "morosità" potrà avvenire qualora il ritardo nel pagamento dell'intero contributo associativo annuale fosse superiore a tre anni;
- radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Contro le sanzioni comminate dagli organi associativi (Presidente, CP, CG) è ammesso ricorso al Collegio speciale dei Proibiviri; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Proibiviri è ammesso il ricorso agli altri Proibiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario nei confronti dei soci morosi od altrimenti inadempienti. Il Foro competente è quello della Sede legale dell'Associazione.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

2. Preavviso

- Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; la riduzione non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
- Consiglio Generale (di seguito abbreviato in CG): 10 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza
- Consiglio di Presidenza (di seguito abbreviato in CP): 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente

- Assemblea: su richiesta del CG o dei soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali
- CG: su richiesta di 1/4 dei componenti in carica.
- CP: su richiesta di 1/3 dei componenti in carica.
- CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta 10 giorni dalla richiesta.

5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG e CP.

6. Integrazione dell'ordine del giorno:

- di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG e CP fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
- in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
 - dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - da almeno la metà dei componenti di CG e del CP, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

7. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP.

CAPO II - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. Quorum costitutivi:

- Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.
- CG: 1/3 dei componenti in carica. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
- CP: maggioranza dei componenti.
- nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
- solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

2. Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età tra gli altri Vice Presidenti elettivi.

3. Segreteria:

- Assemblea, CG e CP: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all'interno della struttura associativa;
- a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.

4. Deleghe: presenza non delegabile nel CG e nel CP.

5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.

6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Non sono ammessi inviti permanenti - esclusi quelli di diritto - ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
8. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
9. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III - DELIBERAZIONI E VERBALI

1. Quorum deliberativi generali

- in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche
- In CP: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche.
- In Assemblea, CG e CP: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

2. Quorum deliberativi speciali

- modifiche statutarie: in Assemblea convocata in via straordinaria maggioranza assoluta dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali
- scioglimento: in Assemblea convocata in via straordinaria occorre la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

3. Modalità di votazione

- scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; $\frac{1}{4}$ dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza
- votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Sono ammesse regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione fino ad un massimo di tre ore, disposte dal Presidente, in caso di votazioni elettroniche a distanza.

Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG

- votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti

- partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
- proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
- verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG e CP; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti
- approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione
- consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO IV - REFERENDUM PER MODIFICHE STATUTARIE

Procedura:

- indetto dal Presidente, su proposta del CG
- indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori
- almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio
- relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative
- ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO III

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione - durata massima dei mandati
 - a) Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni.
 - b) Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
 - c) Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
 - d) In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in CG per la ricomposizione del CP; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II – REQUISITI DI ACCESSO

1. In caso di concorso alla Presidenza e al CP dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di doppio inquadramento, così come previsto dal Regolamento Unico per il sistema (Titolo IV, Capo II, punto 7).
Tutte le cariche associative devono essere ricoperte da rappresentanti di imprese associate che ricoprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.
Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di amministrazione, Direttori generali o famigliari diretti dell'imprenditore con responsabilità gestionale nell'impresa. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III - DECADENZA

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del doppio inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. Se in corso di mandato viene meno il requisito della posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante, l'organo di appartenenza dichiara la decadenza dalla carica.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV

ELEZIONI

CAPO I - FORMAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DIRETTIVI, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte sempre nel rispetto del numero massimo ammesso.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: in caso di raccolta di un numero di candidature superiore ai seggi, sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II - PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Consultazioni: la Commissione di designazione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.
8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta

- b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
 - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
 10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.
 11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.
 12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.
 13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.
 14. Laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'Assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio Speciale dei Probiviri confederali - può proporre al CG la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal CG con un quorum costitutivo di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei votanti in Assemblea che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese associate in regola con gli obblighi contributivi.

CAPO III - PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG.
2. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

TITOLO V

PROBIVIRI

CAPO I - COLLEGIO ARBITRALE: RICORSO INTRODUTTIVO E COSTITUZIONE COLLEGIO

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - COLLEGIO ARBITRALE: ISTRUTTORIA E DECISIONE

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - COLLEGIO SPECIALE: COMPOSIZIONE, FUNZIONI E PROCEDURA

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Alto Milanese; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa, sulle procedure elettorali e sul mantenimento dell'appartenenza associativa, esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 10 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI E SEGRETERIA

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della struttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CAPO I - GRUPPI DI IMPRESE E FILIERE

1. Costituzione

Sono costituiti Gruppi di imprese aventi interessi comuni in ragione del settore merceologico di appartenenza o di filiera produttiva, qualora rappresentino un significativo numero di imprese associate. A tali fini il Gruppo stesso dovrà rappresentare almeno il 5% dei voti complessivamente spettanti in ambito associativo.

2. Attribuzioni

Per le iniziative e le questioni di propria competenza ogni gruppo assumerà le relative determinazioni sentito preventivamente il parere del Presidente dell'Associazione o del consigliere a ciò delegato, per il rispetto degli interessi generali; eventuali deliberazioni comportanti impegni di spesa a carico degli appartenenti al Gruppo, saranno vincolanti se ratificate dal CP. Al Gruppo spetta altresì di indicare al CG dell'Associazione, e su richiesta di quest'ultimo, propri rappresentanti, ai fini della successiva designazione, ove prevista o richiesta, in organismi interni ed esterni.

3. Presidente

Ogni Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente, aventi i requisiti di seguito indicati, eletto dall'assemblea delle imprese al medesimo appartenenti.

Può candidarsi alla carica di Presidente del Gruppo chi, ai sensi del vigente Statuto, è legittimato a rappresentare l'Impresa appartenente al Gruppo purché sia iscritta all'Associazione come socio effettivo da almeno un anno e sia in regola con il pagamento dei contributi associativi; il candidato deve essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto associativo e dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria.

Spetta al Presidente promuovere e coordinare le attività del Gruppo e convocare l'assemblea delle imprese appartenenti al Gruppo, assegnare le eventuali deleghe e sottoscrivere con il Presidente dell'Associazione accordi in genere di interesse specifico del proprio Gruppo, approvati dal CG.

4. Modalità di elezione del Presidente del Gruppo

a) L'Assemblea per l'elezione del Presidente del Gruppo deve svolgersi non oltre la metà del mese di ottobre dell'anno in cui scade il mandato del Presidente del Gruppo in carica e deve essere convocata con un preavviso di almeno 25 giorni.

In fase di costituzione del Gruppo provvede alla convocazione il Presidente dell'Associazione.

b) Chi intende proporsi deve fare pervenire alla Segreteria dell'Associazione, per posta elettronica certificata, la propria candidatura almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea delle imprese appartenenti al Gruppo.

c) Le candidature pervenute, previo parere favorevole dei Probiviri circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, devono essere comunicate a tutte le imprese appartenenti al Gruppo almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'elezione.

d) Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei voti presenti; non raggiungendosi il quoziente richiesto, l'elezione viene rinviata a nuova Assemblea da convocarsi entro 45 giorni.

e) In presenza di più candidati, qualora alla prima votazione nessun candidato raggiunga il quoziente richiesto si procederà a nuova votazione per il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Non raggiungendosi il quorum nemmeno in questa seconda votazione, si procederà come previsto alla precedente lettera d).

5. Durata del mandato e rieleggibilità

Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile per un periodo massimo di quattro mandati consecutivi.

6. Rinvio

Per quanto sopra non previsto o non diversamente disciplinato valgono le norme di cui al vigente Statuto di Confindustria Alto Milanese.

**CODICE ETICO
E DEI VALORI ASSOCIATIVI**

Assemblea straordinaria Confindustria 19 giugno 2014

INDICE

PREMESSA.....	3
CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI	4
CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI <i>STAKEHOLDER</i>).....	5
CODICE DI CONDOTTA.....	7

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le best practice a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la vision di Confindustria definita nello statuto:

"Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese".

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli Stakeholder)
- Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la vision confindustriale.

1. Rappresentanza - Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa - Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità - Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti Stakeholder.

4. Legalità e regole associative - Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability - Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di reporting, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza - Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli Stakeholder, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività - La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazioni con gli Stakeholder - Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli Stakeholder, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema - Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI *STAKEHOLDER*)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli Stakeholder e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.

Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative. Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale. Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di corporate citizenship, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, asset fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la green economy sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente.

Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di *vendor rating*, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale
- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa
- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti Stakeholder, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli Stakeholder affermati nel Codice etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.